

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2026, n. 112

L.R. n.18/2002 – Art. 26, c. 2. Adeguamento obbligatorio all’inflazione della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale per i servizi non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018, DGR 1949/2023, DGR 2202/2021, DGR 2203/2021, DGR 2204/2021, DGR 917/2023, DGR 767/2024 e alla DGR 1127/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2011 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- Il regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità concernente l’argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 5 co. 8 dell’Aggiornamento Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottato con D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di applicare, ai fini dell’adeguamento tariffario previsto dall’art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2025 pari al valore di +1,5%;
3. di stabilire, conseguentemente, in **€ 0,08624** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
4. di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2025 pari al valore di +1,5%;
5. di determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia;
6. di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;

7. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionale e agli Enti Locali interessati;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: L.R. n.18/2002 – Art. 26, c. 2. Adeguamento obbligatorio all’inflazione della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale per i servizi non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018, DGR 1949/2023, DGR 2202/2021, DGR 2203/2021, DGR 2204/2021, DGR 917/2023, DGR 767/2024 e alla DGR 1127/2025.

Premesso che:

La Legge Regionale 18/2002 disciplina all’art. 26 i “Principi generali in materia tariffaria” prevedendo ai cc. 1 e 2 quanto segue:

“1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l’obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l’integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l’indice dell’inflazione reale”.

La Giunta Regionale, con DGR 1991 del 25/10/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24/12/2012, n. 228. Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi come individuati dall’art. 16-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con i criteri stabiliti nel DPCM 11 marzo 2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe.

A tanto si è dato seguito nell’anno 2014 con DGR 1912 del 23/9/2014, nell’anno 2015 con DGR 1271 del 27/5/2015 e nell’anno 2016 con DGR 1044 del 14/7/2016 disponendo l’adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all’anno 2013, 2014 e 2015, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 2/8/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Nel 2016 si è registrata una variazione dell’indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2017 è rimasta invariata.

Nell’anno 2018 con DGR 1646 del 20/9/2018, nell’anno 2019 con DGR 1993 del 4/11/2019 e nell’anno 2020 con DGR 2138 del 22/12/2020, in continuità col passato, è stato disposto l’adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all’anno 2017, 2018 e 2019, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 2/8/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Nel 2020 si è registrata una variazione dell’indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2021 è rimasta invariata.

Nell’anno 2022 con DGR 553 del 20/4/2022, nell’anno 2023 con DGR 842 del 14/6/2023, nell’anno 2024 con DGR 767 del 11/06/2024 e nell’anno 2025 con DGR 1127 del 4/8/2025, in continuità col passato, è stato disposto l’adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, riferito rispettivamente all’anno 2021, 2022, 2023 e 2024, prima la determinazione e poi il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

L’ANAV con nota del 17/1/2026 di richiesta aumento tariffario, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot.n.23761 del 19/1/2026, preso atto che l’indice ISTAT NIC (anno 2025 su anno 2024)

rileva una differenza + 1,5%, chiede ai sensi dell'art. 26 c. 5 della L.R. 18/02 che venga autorizzata nei più rapidi tempi una nuova base tariffaria da applicare ai servizi di T.P.R.L. rispetto a quanto in vigore e di cui alla DGR 1127/2025.

Si rammenta che questa Regione in passato ha evidenziato che la disciplina tariffaria, di cui all'art. 26, cc. 1 e 2 della L.R. n. 18/2002, è materia di competenza dell'Amministrazione regionale, rispondente a valutazioni di discrezionalità legate ai fattori socio-economici della popolazione pugliese quali reddito pro-capite, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale ed economica, sensibilità agli spostamenti collettivi e che l'interpretazione della norma sul concetto di indice dell'inflazione reale è quindi quella che considera l'incremento dei costi dei beni e dei servizi che hanno un impatto generalizzato sull'utente e sulla sua capacità di spesa e non a beneficio esclusivo delle imprese di TPL, che ricevono a copertura dei costi un corrispettivo al pari adeguato con lo stesso indice generale dell'inflazione reale.

Atteso che:

Con nota prot.n.32362/2026 del 22/1/2026, con riferimento ai servizi di TPRL non rientranti tra quelli di nuova contrattualizzazione di cui alle DGR 957/2018 - DGR 1949/2023 (Trenitalia S.p.A.), DGR 2202/2021 (Ferrotramviaria S.p.A.), DGR 2203/2021 (Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.), DGR 2204/2021 (Ferrovie del Gargano s.r.l.) e DGR 917/2023 (Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.), si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità con l'adeguamento tariffario di cui alla D.G.R. n. 1127/2025, si intendeva applicare l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi pari, per il 2025, al valore di +1,5% e invitando i destinatari a voler formalizzare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, le proprie eventuali considerazioni.

Nel suddetto termine è pervenuta la seguente considerazione dalle rappresentanze interpellate.

L'associazione CODACONS, in merito all'adeguamento della base tariffaria dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2025, con nota del 22/1/2026, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot.n.33936 del 22/1/2026, esprime parere negativo *"riguardo qualsiasi aumento delle tariffe, ritenendo inaccettabile chiedere ai cittadini di pagare di più senza che ci sia un reale miglioramento delle condizioni di viaggio"*. Nel merito, evidenzia che, pur trattandosi di un incremento contenuto e coerente con il quadro normativo vigente, anche aumenti percentualmente limitati incidono in modo concreto sui bilanci delle famiglie, già fortemente provati dall'aumento generalizzato del costo della vita. Inoltre, l'associazione segnala le numerose lamentele che continuano a pervenire dai cittadini e dai pendolari pugliesi in merito alla qualità del servizio offerto, con particolare riferimento all'eccessivo affollamento dei mezzi, alla carenza di corse in alcune fasce orarie, (in particolare quelle di punta della mattina) e alle condizioni di pulizia dei mezzi. Al contempo il CODACONS auspica un confronto stabile con le associazioni dei consumatori, volto a monitorare nel tempo gli effetti degli aumenti e a verificare che questi producano benefici concreti in termini di qualità del servizio.

A tal proposito, è da evidenziare che l'adeguamento tariffario di cui trattasi, in conformità alla normativa di settore, è coerente e in continuità con quanto già fatto in passato e che la Regione Puglia è impegnata da un lato in programmi di rinnovo del parco automobilistico e dall'altro, con la scadenza dei contratti di servizio vigenti al 31 dicembre del corrente anno, alla celebrazione delle nuove gare di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale da cui si auspica un generale miglioramento della qualità dei medesimi.

Considerato che:

Con D.G.R. n. 1127 del 4/8/2025, tra l'altro, è stato deliberato di:

- Applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2024 pari al valore di +1,0%.
- Stabilire, conseguentemente, in € 0,08497 la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale.

- Determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia.

In considerazione della variazione dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi del 2025 rispetto al 2024 (NIC²⁰²⁵⁺²⁰²⁴), pari a +1,5%, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., risulta quanto segue:

- La base tariffaria chilometrica minima per i servizi interurbani di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla D.G.R. n. 1127 del 4/8/2025, adeguata con l'indice generale NIC²⁰²⁵⁺²⁰²⁴ +1,5% diventa € 0,08624, generando, in applicazione della disciplina tariffaria di cui alla L.R. n. 18/2002 e s.m.i., i prezzi minimi dei titoli di viaggio interurbani riportati nell'allegato al presente provvedimento.

In riferimento al prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale, rispetto alla D.G.R. n. 1127 del 4/8/2025 in cui i prezzi minimi non arrotondati per i Comuni non capoluogo di Provincia e per i Comuni capoluogo di Provincia erano pari rispettivamente a € 1,10397 e € 1,22663, poiché l'indice generale NIC²⁰²⁵⁺²⁰²⁴ ha subito una variazione di +1,5%, i predetti importi adeguati risultano rispettivamente pari a € 1,12053 e € 1,24503, tali da non comportare, in considerazione degli arrotondamenti di cui alla L.R. n. 18/2002 e s.m.i., un ulteriore adeguamento di tali prezzi rispetto a quanto stabilito con D.G.R. n. 1127/2025.

Visto, altresì,

l'Atto Dirigenziale n. 341 del 22/12/2025 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, di delega temporanea delle funzioni dirigenziali della Sezione al Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, nell'eventualità che il Dirigente della Sezione debba assentarsi a qualunque titolo dal servizio.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato regolamento UE.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:


1. di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2025 pari al valore di +1,5%;
3. di stabilire, conseguentemente, in € 0,08624 la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

4. di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2025 pari al valore di +1,5%;
5. di determinare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di trasporto pubblico locale in € 1,10 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,20 per i Comuni capoluogo di Provincia;
6. di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
7. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionale e agli Enti Locali interessati;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) dell'Aggiornamento Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottato con D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025.

Il Funzionario istruttore
E.Q. "Trasporto regionale automobilistico ed elicotteristico - Pianificazione, programmazione e gestione"

Giuseppe PASCAZIO

 GIUSEPPE
PASCAZIO
10.02.2026
16:34:13
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio "Contratti di Servizio e TPL" e Dirigente Delegato della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Giuseppe MERRA

 Giuseppe
Merra
10.02.2026
16:44:07
GMT+01:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

 VITO ANTONIO
ANTONACCI
12.02.2026 11:54:34
GMT+02:00

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, avv. Raffaele PIEMONTESE, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale

PROPONE

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità

Raffaele PIEMONTESE

 RAFFAELE
PIEMONTESE
17.02.2026 13:08:16
GMT+01:00

**Allegato – Adeguamento della base tariffaria chilometrica minima e
prezzi minimi dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico
Regionale e Locale**



**Prezzi minimi dei titoli di viaggio previsti dalla LR 18/2002 per TPRL
interurbano**

Base tariffaria chilometrica minima da D.G.R. n. 1127/2025	€ 0,08497
Variazione NIC	+1,5%
Base tariffaria chilometrica minima adeguata	€ 0,08624

Fascia km	CS	ASR (10c)	AMR (42c)	AS (12c)	AM (52c)
1 - 10	€ 1,30	€ 6,90	€ 25,00	€ 8,30	€ 30,00
11 - 15	€ 1,30	€ 10,10	€ 36,00	€ 12,20	€ 43,00
16 - 20	€ 1,70	€ 13,40	€ 47,00	€ 16,00	€ 56,00
21 - 25	€ 2,20	€ 16,20	€ 56,00	€ 19,40	€ 67,00
26 - 30	€ 2,60	€ 19,00	€ 65,00	€ 22,80	€ 78,00
31 - 35	€ 3,00	€ 21,10	€ 72,00	€ 25,00	€ 86,00
36 - 40	€ 3,40	€ 23,30	€ 80,00	€ 28,00	€ 95,00
41 - 45	€ 3,90	€ 24,80	€ 84,00	€ 30,00	€ 100,00
46 - 50	€ 4,30	€ 26,00	€ 89,00	€ 32,00	€ 106,00
51 - 60	€ 5,20	€ 28,00	€ 94,00	€ 34,00	€ 112,00
61 - 70	€ 6,00	€ 30,00	€ 100,00	€ 36,00	€ 119,00
71 - 80	€ 6,90	€ 31,00	€ 105,00	€ 38,00	€ 125,00
81 - 90	€ 7,80	€ 33,00	€ 110,00	€ 40,00	€ 132,00
91 - 100	€ 8,60	€ 35,00	€ 116,00	€ 42,00	€ 138,00
101 - 110	€ 9,50	€ 37,00	€ 121,00	€ 44,00	€ 144,00
111 - 120	€ 10,30	€ 38,00	€ 127,00	€ 46,00	€ 151,00
121 - 130	€ 11,20	€ 40,00	€ 132,00	€ 48,00	€ 157,00
131 - 140	€ 12,10	€ 42,00	€ 138,00	€ 50,00	€ 164,00
141 - 150	€ 12,90	€ 44,00	€ 143,00	€ 52,00	€ 170,00
151 - 160	€ 13,80	€ 45,00	€ 149,00	€ 54,00	€ 177,00
161 - 170	€ 14,70	€ 47,00	€ 154,00	€ 56,00	€ 183,00
171 - 180	€ 15,50	€ 49,00	€ 159,00	€ 58,00	€ 190,00
181 - 190	€ 16,40	€ 50,00	€ 165,00	€ 61,00	€ 196,00
191 - 200	€ 17,20	€ 52,00	€ 170,00	€ 63,00	€ 203,00
201 - 210	€ 18,10	€ 54,00	€ 176,00	€ 65,00	€ 209,00
211 - 220	€ 19,00	€ 56,00	€ 181,00	€ 67,00	€ 216,00
221 - 230	€ 19,80	€ 57,00	€ 187,00	€ 69,00	€ 222,00
231 - 240	€ 20,70	€ 59,00	€ 192,00	€ 71,00	€ 229,00
241 - 250	€ 21,60	€ 61,00	€ 197,00	€ 73,00	€ 235,00
251 - 260	€ 22,40	€ 63,00	€ 203,00	€ 75,00	€ 241,00
261 - 270	€ 23,30	€ 64,00	€ 208,00	€ 77,00	€ 248,00
271 - 280	€ 24,10	€ 66,00	€ 214,00	€ 79,00	€ 254,00
281 - 290	€ 25,00	€ 68,00	€ 219,00	€ 81,00	€ 261,00
291 - 300	€ 26,00	€ 69,00	€ 225,00	€ 83,00	€ 267,00
301 - 310	€ 27,00	€ 71,00	€ 230,00	€ 85,00	€ 274,00
311 - 320	€ 28,00	€ 73,00	€ 235,00	€ 87,00	€ 280,00
321 - 330	€ 28,00	€ 75,00	€ 241,00	€ 90,00	€ 287,00
331 - 340	€ 29,00	€ 76,00	€ 246,00	€ 92,00	€ 293,00
341 - 350	€ 30,00	€ 78,00	€ 252,00	€ 94,00	€ 300,00
351 - 360	€ 31,00	€ 80,00	€ 257,00	€ 96,00	€ 306,00
361 - 370	€ 32,00	€ 81,00	€ 263,00	€ 98,00	€ 313,00

**Prezzi minimi dei biglietti di Corsa Semplice previsti dalla LR 18/2002 per
TPL urbano**

Comuni non Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,10
Comuni Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,20



LEGENDA:

- **CS** = biglietto di Corsa Semplice;
- **AS (12c)** = Abbonamento Settimanale;
- **AM (52c)** = Abbonamento Mensile;
- **ASR (10c)** = Abbonamento Settimanale Ridotto;
- **AMR (42c)** = Abbonamento Mensile Ridotto.